

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'esclusione dall'ambito di applicazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») <sup>(1)</sup> riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l'atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») <sup>(2)</sup> debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l'applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l'unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all'andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l'importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 177, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU 1993, L 95, pag. 29.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 23 aprile 2018 — Milan Vinš / Odvolací finanční ředitelství**

**(Causa C-275/18)**

(2018/C 221/14)

Lingua processuale: il ceco

### Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

### Parti

Ricorrente: Milan Vinš

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia consentito condizionare il diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sull'esportazione di beni [articolo 146 della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva»)] al fatto che il bene sia previamente vincolato a un determinato regime doganale [articolo 66 della legge n. 235/2004 in materia di imposta sul valore aggiunto (zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty)].
- 2) Se una tale normativa nazionale sia sufficientemente giustificata dall'articolo 131 della direttiva quale condizione per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.

<sup>(1)</sup> GU 2006 L 347, pag. 1.

---

### Ricorso presentato il 4 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-304/18)

(2018/C 221/15)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

### Conclusioni

La Commissione si prega di concludere che la Corte voglia:

- dichiarare che, rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2 120 309,50 riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 8 della decisione del Consiglio 94/728/CE Euratom <sup>(1)</sup>, dell'articolo 8 della decisione del Consiglio 2000/597/CE Euratom <sup>(2)</sup>, dell'articolo 8 della decisione del Consiglio 2007/436/CE Euratom <sup>(3)</sup> e dell'articolo 8 della decisione del Consiglio 2014/335/UE <sup>(4)</sup> nonché degli articoli 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/1989 <sup>(5)</sup> del Consiglio, degli articoli 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio <sup>(6)</sup> e degli articoli 6, 10, 12 e 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio <sup>(7)</sup>;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle comunicazioni ed informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso della procedura precontenziosa, indicano che, nell'ambito di un'operazione antifrode avente come obiettivo la lotta al traffico illegale di tabacchi lavorati esteri, nel corso dell'anno 1997 le autorità italiane avevano accertato l'obbligazione doganale in questione, l'avevano iscritta in contabilità separata e successivamente avevano comunicato al debitore l'importo dei dazi dovuti. Considerato che il debito in questione era stato iscritto in contabilità separata (contabilità B) e non era stato oggetto di contestazione, le autorità italiane avrebbero dovuto procedere tempestivamente al suo recupero, cosa che tuttavia non hanno fatto. Le autorità italiane hanno atteso l'esito dei relativi procedimenti penali instaurati nei confronti dei debitori prima di iniziare la procedura di riscossione, procedimenti che si sono definiti circa 6 anni dopo la nascita e l'accertamento del debito.

I dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione, che devono essere riscosse dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione. L'obbligo degli Stati membri di accertare il diritto dell'Unione sulle risorse proprie sorge nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa doganale (determinazione dell'importo dei dazi che risultano dall'obbligazione doganale e dell'identità del soggetto passivo).